

Il patrimonio "immateriale" nella legislazione italiana

Enzo Varricchio

La ratifica della Convenzione di Parigi

Con la Legge n. 167 del 27 settembre 2007 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2007), entrata in vigore a partire dal 13 ottobre 2007, l'Italia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, firmata a Parigi il 3 novembre 2003¹ dai Paesi aderenti alla Conferenza generale UNESCO, dandole esecuzione.

Il recepimento della Convenzione parigina ha intaccato la nostra concezione tradizionale, puramente oggettuale, riguardo ai beni culturali, quella particolare categoria di oggetti del diritto che il nostro ordinamento riconosce, conserva, tutela, promuove e valorizza, in ragione del valore di testimonianza di civiltà che essi rivestono per le intrinseche qualità (storico-artistiche, archeologiche, demoetnoantropologiche, biblio-archivistiche, paesaggistiche ecc.) di cui sono dotati.

Prima della Convenzione del 2003, si considerava inscindibile, irripetibile e unico il legame tra bene culturale e cosa materiale, mobile o immobile. Si ergeva, così, un confine netto tra la nozione di bene culturale e quella di opera intellettuale, quest'ultima svincolata dal supporto fisico, nonché riproducibile in serie. Ne seguiva l'applicazione di una diversa disciplina normativa, pur in presenza di un forte denominatore comune del tutto immateriale: il valore culturale di cui sono portatrici entrambe le categorie (la bellezza, la storia di una comunità e la sua identità, la rappresentazione del suo livello di civiltà, la capacità di generare progresso etico-filosofico-tecnico-sociale ecc.). Ora, invece, accanto al patrimonio culturale costituito da *res quae tangi possunt*, dovrebbe tutelarsi, sotto la medesima egida, tutta una serie di *res quae tangi non possunt sed solamente concepiuntur*, finora neppure rientranti nel regime legale delle proprietà intellettuali. Sono "[...] le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, conoscenze e saperi, allo stesso modo che gli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali loro associati, che le comunità, i gruppi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale" (art. 2, comma 1, della Convenzione di Parigi del 2003).

Costituiscono testimonianza di civiltà, a titolo esemplificativo: le tradizioni e le espressioni orali, ivi compresa la lingua come vettore culturale, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, i rituali e le festività popolari, le conoscenze e le pratiche riguardanti la natura e l'universo, i mestieri tradizionali e l'artigianato (si veda art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), e) della Convenzione).

La cultura di una comunità non viene rappresentata esclusivamente dai manufatti e dai monumenti che realizza e tramanda ma anche da tutta una serie di metodiche e conoscenze affidate alla "tradizione orale", cioè a un meccanismo di memorizzazione e ripetizione transgenerazionale, sinora misconosciuto dalla normativa italiana. Questo patrimonio si colloca in rapporto di profonda interdipendenza con il patrimonio dei beni materiali (si veda Preambolo Convenzione, comma 4), costituito da edifici, monumenti, reperti, opere e manufatti, perché costituisce l'*humus* intellettuale in cui tali monumenti vengono realizzati, la trama del tessuto storico in cui essi si collocano. Esso è fonte di produzione culturale in continua evoluzione, a fronte della staticità propria dei beni culturali fisicamente percepibili; per questo, viene considerato espressione delle diversità culturali e garanzia di uno sviluppo durevole (Preambolo, comma 3). In particolare modo, la Convenzione del 2003 riconosce che le comunità autoctone, e persino i singoli individui, svolgono un ruolo fondamentale nella produzione, nella salvaguardia, nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, contribuendo anche all'arricchimento della diversità culturale e della creatività umana (Preambolo, comma 7).

In tal senso, la Convenzione in esame va senz'altro raccordata con la successiva Convenzione sulla protezione e la promozione delle diverse espressioni culturali, sottoscritta il 20 ottobre 2005, sempre a Parigi, dai rappresentanti dei Paesi membri dell'UNESCO, ratificata dal nostro Paese con Legge n. 19 del 19 febbraio 2007², con la quale si è cercato di rafforzare i vari anelli che formano la catena creativa, tutelando la diversità culturale, intesa come manifestazione nel tempo e nello spazio delle molteplici espressioni dell'ingegno umano, materiali e immateriali, costituenti "patrimonio comune" di tutte le genti e fattore di progresso. Vengono così recepite le indicazioni dei migliori studi storici e demoetnoantropologici, i quali da tempo riconoscono valore culturale ai mestieri, alle tradizioni e alle feste.

La Convenzione del 2003 si prefigge specificamente (art. 1 Obiettivi):

- la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
- il rispetto di tale patrimonio delle comunità, dei gruppi e degli individui che ne fanno parte;
- la sensibilizzazione a livello locale, nazionale e inter-

nazionale all'importanza di detto patrimonio culturale immateriale e al suo rispetto ai vari livelli;

- la cooperazione e l'assistenza internazionale.

Con il termine "salvaguardia", si intende il complesso di misure finalizzate ad assicurare la vitalità del patrimonio culturale immateriale, compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, essenzialmente per l'educazione formale e non formale, nonché la rivitalizzazione dei differenti aspetti di tale patrimonio (art. 2, comma 3).

A tal fine, la Convenzione del 2003 ha istituito un nuovo organismo, il Comitato Intergovernativo, che dovrà svolgere le seguenti principali funzioni: "promuovere gli obiettivi della convenzione, favorendo la loro realizzazione concreta; impartire pareri sulle migliori pratiche adottate e formulare le raccomandazioni sulle misure da adottare in favore del patrimonio culturale immateriale; preparare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale un progetto di utilizzazione di un Fondo in base all'articolo 25; esaminare le domande presentate dagli Stati partecipanti alla Convenzione e decidere in conformità dei criteri oggettivi di selezione stabiliti e approvati dall'Assemblea Generale" (art. 7).

Gli Stati aderenti si impegnano a relazionare al Comitato sulle condizioni di tutela del proprio patrimonio culturale immateriale (art. 29). Il Comitato, a sua volta, elaborerà i rapporti nazionali e predisporrà periodicamente un documento unitario (art. 30). Agli Stati firmatari toccherà, in collaborazione con le singole comunità ed enti territoriali, l'ulteriore compito di identificare e definire i diversi elementi del proprio patrimonio culturale immateriale, redigendo all'uopo un inventario, da aggiornarsi periodicamente (lett. b), art. 11), nonché da trasmettersi al Comitato (art. 12, comma 2); in seguito, sarà loro dovere predisporre le opportune misure, come elencate dall'art. 13 della Convenzione, per attuare la tutela di tale tipologia di patrimonio pubblico. Altre disposizioni sono dettate per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale su scala internazionale (artt. 16-25) e per dotare di un adeguato Fondo tale nobile obiettivo, a mezzo di contributi imposti a carico dei firmatari e da reperirsi anche con apposite campagne internazionali per la raccolta di finanziamenti (artt. 25-28).

La Convenzione del 2003 ha prodotto i suoi effetti: lo Zecchino d'oro, notissima manifestazione canora dedicata ai piccini, è stato recentemente proclamato dall'UNESCO patrimonio universale dell'umanità. È stato riconosciuto il valore di testimonianza di civiltà a qualcosa di immateriale e intangibile come un concorso per voci bianche.

Il *revirement* del legislatore

Con la ratifica della Convenzione di Parigi del 2003 il patrimonio immateriale si è inserito a pieno titolo nel regime

legale speciale previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, risolvendo un annoso rovello dei commentatori.

Tutta la normativa *ante* "Codice Urbani" era fondata sul carattere di materialità del bene culturale. La vetusta Legge 1089 del 1939 era fatta a tutela delle "cose" di interesse storico-artistico, quindi il regime legale riguardava esclusivamente i beni fisicamente percepibili. Il Codice Civile del 1942 non si discostava da tale impostazione³, mentre l'art. 9 della nostra Carta Costituzionale del 1948 promuove lo sviluppo della cultura in modo indifferenziato, e tutela "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione", non distinguendo le testimonianze materiali da quelle immateriali⁴. La cosiddetta "coseità" del patrimonio culturale fu ribadita dalla Commissione Franceschini⁵, per la quale il bene culturale è ciò "che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà". Tale definizione fu ripetuta dalla Commissione Papaldo⁶ e nella successiva legislazione⁷. L'art. 148 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (confermato dall'art. 1, n. 2, del D.Lgs. n. 368 del 20 ottobre 1998)⁸ eliminava per la prima volta il vincolo della materialità.

La definizione dell'art. 148 fu ripresa dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 490 del 1999 (Testo Unico dei Beni Culturali) nella sua ultima versione. La prima stesura del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42, 22 gennaio 2004), secondo alcuni commentatori, non aveva fatto altro che ribadire, con la sua pretesa unificante della nozione di patrimonio culturale, "l'accezione giuridica reale (la coseità - *rectius*, materialità) del bene culturale, che certo non soddisfa le attese più volte emerse in ordine alla immaterialità del bene culturale"⁹. Tuttavia, la formulazione dell'art. 2 comma 2 del Codice (sotto il titolo "Patrimonio culturale")¹⁰, così come quella degli artt. 10 e 11, era e resta priva di riferimenti testuali al requisito materialistico. Inoltre, l'art. 1, comma 2, dello stesso Codice dei Beni Culturali si riferisce alla "memoria della comunità nazionale e del suo territorio" come a qualcosa da preservare, ed è noto che la memoria non sempre è fissata in un supporto materiale, anzi spesso viene tramandata per via affabulativa diretta o indiretta.

La dottrina più evoluta si era dichiarata propensa al superamento del requisito materiale¹¹, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti volatili dell'antropologia culturale, quali feste, spettacoli, musiche popolari, detti, usi, costumi e tradizioni del folklore¹². Sicché, l'emanazione della Legge 167/2007 di ratifica della Convenzione di Parigi del 2003 aveva autorizzato anche i più scettici giuristi¹³ a ritenere definitivamente accolta nel nostro ordinamento la nozione di patrimonio culturale immateriale.

È, però, intervenuta la terza riscrittura del Codice Urbani, attuata con i Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008¹⁴, in cui è apparso l'articolo 7 bis¹⁵. Quest'ultimo, fatto espresso riferimento alle Convenzioni di Parigi del 2003 e del 2005, sembra tornare al passato, poiché ribadisce chiaramente che il regime di

tutela dei beni culturali è applicabile solo ed esclusivamente qualora ci si trovi dinanzi a testimonianze "materiali".

Ci troviamo dinanzi a un apparente contrasto tra la normativa introdotta con la legge di ratifica delle Convenzioni di Parigi e quanto stabilito dal testo vigente del Codice dei Beni Culturali. Mentre la Convenzione del 2003 aveva aperto alle tradizioni, ai saperi e ai mestieri oralmente trasmessi, dopo la riforma della normativa codicistica di settore, il requisito della materialità, oltre a quelli della tipicità e della pluralità, torna a essere ineludibile¹⁶.

Un vuoto normativo sulle attività culturali

La Legge 167/2007 e la Convenzione di Parigi del 2003, non istituiscono un nuovo genere di bene culturale, piuttosto una *species* di tale categoria; pertanto, è ammissibile che il legislatore nazionale escluda talune tipologie che la Convenzione inverte.

È probabile che l'art. 7 bis della novella del Codice dei Beni Culturali esprima la preoccupazione di evitare che, con il superamento del dogma della materialità, si crei un *vulnus* anche nei caratteri di tassatività (criterio degli elenchi) e tipicità (criterio dei modelli tipologici) del bene culturale, con il rischio di lasciar passare per testimonianza di civiltà manifestazioni di scarso valore e, per troppo voler tutelare, di riuscire in poco. Inoltre, la novella del Codice ha ristretto il novero delle testimonianze a quelle testimonianze per cui tale tutela sia effettivamente attuabile. Una cosa è riconoscere alto valore culturale a una manifestazione come la festa partenopea di San Gennaro, altra cosa è riuscire a salvarla con i mezzi legali. Con l'art. 7 bis il legislatore italiano ha inteso chiarire il portato delle due Convenzioni firmate a Parigi nel 2003 e nel 2005, sancendo che l'attività immateriale per cui si chiede il riconoscimento del valore culturale deve comunque possedere i seguenti requisiti:

- concretizzazione in un supporto materiale che possa essere oggetto di misure idonee a proteggerla e valorizzarla, sì da renderne effettiva la tutelabilità (requisito formale);
- valenza di testimonianza di civiltà dal punto di vista artistico, storico, archeologico o etnoantropologico secondo le prescrizioni dell'art. 10 dello stesso Codice (requisito sostanziale).

Secondo le nuove disposizioni dell'art. 7 bis, una festa popolare o una performance artistica, sempre che rientrino nelle condizioni dell'art. 10, saranno tutelabili per mezzo delle testimonianze materiali che hanno lasciato e che lasciano: video, libri, foto, articoli di giornale, manufatti e opere visibili e/o permanenti. Un modo per far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta? A dire il vero, la cultura contemporanea si presenta sempre meno oggettiva, quindi sempre più difficile da preservare e salvaguardare.

Al riguardo, si segnala una zona franca normativa. Nella categoria di bene culturale immateriale andrebbero ricomprese e tutelate (solo qualora ritenute di notevole interesse per la collettività) anche le "attività culturali", ovvero quelle "attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura"¹⁷, non assoggettate al regime del Codice (in quanto non rientranti nell'elencazione tipologica degli artt. 10 e 11), né alla disciplina del diritto d'autore¹⁸. Tali attività, menzionate dal disposto dell'art. 117, comma 3, Costituzione, sono le stesse previste dalle disposizioni del comma 1, lett. f) e g), dell'art. 148 del D.Lgs. n. 112 del 1998¹⁹; attività che lo Stato e gli enti territoriali debbono promuovere e valorizzare (artt. 152 e 153)²⁰, e delle quali si deve occupare la Commissione per i beni e le attività culturali, istituita presso le Regioni dagli artt. 154 e 155 dello stesso D.Lgs. 112/1998. Trattasi di eventi, mostre, progetti, gesti e atti artistici, messe in scena teatrali, kermesse e manifestazioni letterarie e canore di riconosciuto valore e continuità temporale, comunque estrinsecatesi in manifestazioni concretamente percepibili (quali il premio Strega, la Biennale e il Festival del Cinema di Venezia, il Festival di Sanremo) che, alla luce della Convenzione di Parigi del 2003 opportunamente coordinata con le disposizioni del Codice dei Beni Culturali, si potrebbe far rientrare in questa accezione estesa di patrimonio culturale immateriale del nostro Paese. La loro esclusione dal regime di tutela è stata sinora motivata con la diversa funzione rispetto ai beni culturali (sia materiali che immateriali); questi ultimi sarebbero memorie ereditate dal passato, mentre le attività in questione sarebbero destinate a rivolgersi verso il futuro per la formazione e la diffusione della cultura tra i cittadini.

Tale motivazione sembra non cogliere l'importanza di alcuni fenomeni organizzativi della cultura e nemmeno l'evoluzione di tutta una gamma di prodotti dell'arte contemporanea, sempre più dematerializzata²¹ (per esempio action painting, body art, computer art, installazioni temporanee e performance, mancanti di alcun supporto corporale e permanente²²), che andrebbero salvaguardati per ragioni di pubblica utilità, poiché saranno le testimonianze che nel futuro documenteranno la cultura della nostra epoca.

Allo stato della normativa vigente, le opere del passato vengono tutelate dalla legislazione sui beni culturali, mentre quelle contemporanee vengono protette a mezzo dei diritti riconosciuti ai loro autori, tutela quest'ultima di tipo privatistico, che non impedisce ai legittimi proprietari di distruggere o occultare irreversibilmente le testimonianze di civiltà del presente.

Sembra sia nata una nuova categoria, al confine tra il bene culturale e l'opera della creatività e dell'ingegno, che abbisogna di un miglior inquadramento normativo e dottrinario.

Enzo Varricchio è avvocato, presidente del Centro Studi di Diritto delle Arti, del Turismo e del Paesaggio (www.dirittodellearti.it).

1. Il testo integrale in lingua francese della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è disponibile su www.gazzettaufficiale.it. La traduzione in lingua italiana dell'Autore è disponibile su www.dirittoellearti.it.
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diverse espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, in G.U. del 5 marzo 2007, n. 53, suppl. ord. n. 57/L. Si veda www.beniculturali.it e www.portal.unesco.org.
3. L'art. 822, comma 2, del Codice Civile afferma che "Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, [...] gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche [...]". Ai sensi dell'art. 826, comma 2, Codice Civile, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico. Secondo l'art. 839 del Codice Civile, il "vincolo storico-ambientale" viene imposto a beni mobili o immobili [...].
4. In una lettura evolutiva della norma costituzionale la promozione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico-artistico comportano la predisposizione di tutti i mezzi idonei alla maggiore circolazione possibile delle arti, delle tradizioni, delle conoscenze, dei saperi, dei mestieri e delle tecniche, sia se concretizzati in manufatti, sia se rimasti a livello di espressioni immateriali.
5. Con la Legge n. 310 del 26 aprile 1964, emanata per chiarire e precisare i beni oggetto di tutela, si costituì una "Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio" (Commissione Franceschini, Per la salvezza dei beni culturali in Italia, Roma, 1967). Per la lettura della documentazione della Commissione, nonché del testo originale di altri documenti inediti o rari, si veda R. Cecchi, *I beni culturali. Testimonianza materiale di civiltà*, Milano, 2006.
6. A. Papaldo, *Relazione sullo schema di disegno di legge: tutela e valorizzazione dei beni*, Riv. Trim. dir. Pubbl., 1970, p. 905 e seguenti.
7. La definizione fu consacrata a livello legislativo nel d.l. n. 657 del 14 dicembre 1974, convertito nella Legge n. 5 del 29 gennaio 1975, che istituì il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ed è stata poi costantemente utilizzata nella successiva legislazione: nel D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975, nel D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1997, nell'art. 148 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (confermato dall'art. 1, n. 2, del D.Lgs. n. 368 del 20 ottobre 1998), nonché nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 e successive modifiche, ultima opera sistematica destinata a disciplinare la materia.
8. Sono beni culturali "quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoticoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge".
9. Da M. Cammelli, Introduzione a *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, p. 51.
10. Art. 2, comma 2, Codice dei Beni Culturali: "Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valori di civiltà".
11. "Nulla impedisce, peraltro, che il legislatore (come consente l'art. 2, ultima parte) configuri in futuro uno o più tipi di beni culturali immateriali", da C. Barbati, M. Cammelli e G. Sciuollo, *Il diritto dei beni culturali*, Bologna, 2006, pp. 3-4.
12. Si veda in proposito P. Stella Richter ed E. Scotti, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in: *I beni e le attività culturali*, a cura di A. Catalani e S. Cattaneo, Padova, 2002, pp. 385-525
13. Secondo C. Barbati, M. Cammelli e G. Sciuollo, *op. cit.*, p. 3, la configurabilità di beni culturali anche immateriali resta più teorica che reale.
14. I decreti della "Riforma Rutelli" sono stati entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.
15. Articolo 7 bis, Codice dei Beni Culturali (testo riformato).
16. Opinione condivisa da C. Barbati, M. Cammelli e G. Sciuollo, *op. cit.*, p. 4: "In ogni caso è da tenere presente che istituti previsti nella disciplina del Codice, quali la prelazione, l'espropriazione e l'esportazione, presuppongono la materialità del bene, sicché quando il legislatore estendesse l'ambito degli attuali beni culturali ai (o a categorie di) beni immateriali, non potrebbe eludere il tema di modulare la disciplina del Codice oppure di integrarla o modificarla".
17. Definizione resa dalla Corte Costituzionale sent. n. 285 del 19 luglio 2005 e sent. n. 255 del 21 luglio 2004. In tale definizione vanno comprese: le attività di spettacolo, disciplinate dall'art. 156, del D.Lgs. 112/98, e cinematografiche, disciplinate dal D.Lgs. n. 28 del 22 gennaio 2004 e succ. mod.
18. Vedi Ord. Tribunale di Bari 6.02.2000, est. Luigi Di Lalla: "Secondo la opinione prevalente, la organizzazione di una manifestazione, del tipo mostra o rassegna culturale o commerciale, non può costituire di per sé opera protetta dal diritto d'autore, per il rilievo che la nozione di opera dell'ingegno tutelata presuppone pur sempre che l'opera creativa si estrinsechi in una espressione formale, assumendo così la destinazione specifica di rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione al pubblico, comunicazione che si attua necessariamente attraverso un mezzo materiale idoneo a circolare e ad essere riprodotto. Il fatto organizzativo si esaurisce in sé e non si oggettiva in una espressione formale capace di essere comunicata al pubblico, e non integra quindi un'opera avente una sua materialità, suscettibile di circolare separatamente dalla idea creativa e di offrire quelle utilizzazioni (pubblicazioni, riproduzione, esecuzione, rappresentazione, diffusione) in relazione alle quali è apprestata la tutela (in termini, Cass. 5 febbraio 1988 n. 1264)".
19. Art. 148, D.Lgs. 112/98: "Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità - Capo V - Beni e attività culturali - Art. 148 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: [omissis] f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali".
20. D.Lgs. 112/98: "Art. 152 - La valorizzazione [omissis] comma 3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti: [omissis] d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca; e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione; f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione; h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo. Art. 153 - La promozione 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. [omissis] 3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti: a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione; b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorire la migliore diffusione; c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali; d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale; e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione".
21. Sull'argomento si veda D. Costello, *Cosa è successo all'incorporazione? L'eclisse della materialità nell'ontologia dell'arte di Danto*, Rivista di Estetica n. 2, Rosemberg e Sellier, Torino, 2007, p. 113 e seguenti.
22. L'installazione di Rachel Whiterhead, dal titolo *Enbankment*, presentata nella mostra "The Unliver Series" alla Tate Modern di Londra, costituita da montagne di ghiaccio assemblate a formare un labirinto, nacque con una scadenza precisa: era destinata a sciogliersi il 2 aprile del 2005.